



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 10.07.1998
COM(1998) 430 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 del Consiglio
recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Durante il primo trimestre di quest'anno, la Commissione, coadiuvata dal Gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri, comprese le richieste di rinnovo delle sospensioni attualmente in vigore.

2. La proposta allegata riguarda un prodotto della pesca.

La proposta di regolamento recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti dell'industria e dell'agricoltura è allo studio al Consiglio.

3. Le richieste di sospensione relative ai prodotti di cui sopra sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e di contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per il prodotto indicato nella proposta di regolamento, di cui in allegato.

4. Come risulta dall'articolo 1 del succitato progetto di regolamento, la durata della misura proposta è di 5 mesi.

Progetto di proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. /98 DEL CONSIGLIO
del 1998

**che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 del Consiglio
recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale
comune per alcuni prodotti della pesca (1998)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere, interamente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione¹; che, per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1° agosto al 31 dicembre 1998;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai "filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)" (codici TARIC ex 0304 20 85 10 e ex 0304 90 61 10) sono sospesi dal 1° agosto al 31 dicembre 1998 al livello dello 4%.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura², sia perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o fisserà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

¹ GU L 356 del 31.12.1997, pag. 9.

² GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 del 12.7.1993 (GU L 172 del 15.7.1993, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , addì 1998

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Linea di bilancio: cap. 12, art. 120
2. Denominazione dell'azione: progetto di proposta di regolamento del Consiglio, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 del Consiglio, recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998).
3. Base giuridica: art. 28 del trattato CE.
4. Obiettivo dell'azione: sospensione dei dazi della TDC per i summenzionati prodotti.
5. Misure di prevenzione e di protezione: il controllo della destinazione particolare di alcuni dei prodotti di cui al presente regolamento del Consiglio avverrà in conformità degli articoli 291-304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.
6. Costo dell'azione:

Si propone di abbassare il tasso dei dazi autonomi dei "filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)" (codici TARIC ex 0304 20 85 10 e ex 0304 90 61 10) dal 7,5% allo 4% per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1998.

La stima presente che tiene conto delle ultime statistiche EUROSTAT note (1996), porta, per i dazi non riscossi, ad una perdita supplementare di 2 875 000 ECU, corrispondente al calcolo in appresso:

importazioni 1996 (12 mesi)	197 122 000 ECU
importazioni previste dal 1.8 al 31.12.1998	82 134 000 ECU
tasso del dazio autonomo iniziale	7,5%
tasso del dazio autonomo modificato	4%
perdita supplementare	$82\,134\,000 \times (7,5 - 4)/100 = 2\,875\,000$ ECU

Costo previsionale dell'azione attuale (1.1.1998/31.12.1998)

I dazi non riscossi a titolo dell'azione proposta, possono quindi, essere stimati a **37 498 000 + 2 875 000 = 40 373 000 ECU**, rispetto ai dazi non riscossi a titolo dell'azione precedente (1.1.1997/31.12.1997), pari a 38 565 000 ECU.

ISSN 0254-1505

COM(98) 430 def.

DOCUMENTI

IT

02 03 06

N. di catalogo : CB-CO-98-442-IT-C

ISBN 92-78-38000-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo